



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Catanzaro, 17 gennaio 2017

Ai Servizi Tematici Acque dei
Dipartimenti Provinciali di
Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia, Reggio Calabria

Ai Servizi Laboratoristici Chimici dei
Dipartimenti Provinciali di
Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia, Reggio Calabria

Alla Direzione Generale

All' Ufficio Comunicazione

Al Commissario Straordinario
Avv. Maria Francesca Gatto

Amm: Arpacal

Aoo: Arpacal

SEDE CENTRALE

Protocollo nr. 1964 del 17/01/2017 (INTERNO)



pc

Oggetto: Decreto Ministero della Salute 14 novembre 2016-Modifiche all'allegato 1 del Decreto legislativo 31 del 2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Si trasmette, in allegato, copia del Decreto del Ministero della Salute 14 novembre 2016 per opportuna conoscenza relativamente all'aggiornamento dei parametri chimici dell'allegato 1 al Decreto Legislativo 31/2001.

La pubblicazione della presente nota risponde al combinato disposto degli artt. 12, 23, 43 comma 3 del Decreto lgs. 33/2013.

In osservanza alla nota n. 1710 del 16 gennaio c.a. si chiede a codesta Direzione Generale "il visto alla pubblicazione" della presente nota per la pubblicazione nell'apposito spazio web dedicato a questo Servizio.

Il Funzionario

Dott.ssa Sabrina Suraci

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Iuli

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) - Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

LETT_REV 0 31.12.12



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) - Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

LETT_REV 0 31.12.12

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 novembre 2016

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». (17A00347)

(GU n.12 del 16-1-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del più volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:

possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;

tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie più a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;

Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui è stato richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all'Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti

modifiche:

a) e', infine, aggiunta la seguente riga:

Parametro	Valore di parametro	Unita' di misura	Note
Cromo esavalente	10	µg/l	Nota 12

b) e', infine, aggiunta la seguente nota:

Nota 12	La ricerca del parametro deve essere effettuata quando il valore del parametro Cromo supera il valore di 10 µg/l.
---------	---

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2016

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti